

DE PASQUALE

2020.09.25 01:56:08

CN=DE PASQUALE.TIZIANA
C=IT
2.5.4.4=DE PASQUALE
2.5.4.42=TIZIANA

RSA/2048 bits

STUDIO LEGALE
LEONE-FELL' & C.
società tra avvocati s.r.l.

UNIVERSITÀ DEL SALENTO		PAGINA 10/10	
NUMERO 17796		30 SET 2020	
1	LEONE-FELL' & C.	2	LEONE-FELL' & C.
3	LEONE-FELL' & C.	4	LEONE-FELL' & C.
5	LEONE-FELL' & C.	6	LEONE-FELL' & C.
7	LEONE-FELL' & C.	8	LEONE-FELL' & C.
9	LEONE-FELL' & C.	10	LEONE-FELL' & C.
11	LEONE-FELL' & C.	12	LEONE-FELL' & C.
13	LEONE-FELL' & C.	14	LEONE-FELL' & C.
15	LEONE-FELL' & C.	16	LEONE-FELL' & C.
17	LEONE-FELL' & C.	18	LEONE-FELL' & C.
19	LEONE-FELL' & C.	20	LEONE-FELL' & C.
21	LEONE-FELL' & C.	22	LEONE-FELL' & C.

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 – Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA 06495860824

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

CON ISTANZA DI DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 C.P.A.

Nell'interesse delle Sig.re

	COGNOME	NOME	LUOGO DI NASCITA	DI	DATA DI NASCITA	DI	CODICE FISCALE
1	ARENA	ALESSIA	Palermo (PA)		13.12.1979		RNALSS79T53G273K
2	ARINI	DEBORA	Marsala (TP)		15.04.1974		RNADBR74D55E974Z
3	ASQUINO	ANNA MARIA	Foggia (FG)		28.05.1982		SQNNMR82E68D643Y
4	BAGGIANO	CRISTINA	S. Agata di Militello (ME)		13.02.1986		BGGCST86B53I199Z
5	BIDDECCI	FEDERICA	Palermo (PA)		29.12.1993		BDDFRC93T69G273L
6	BRANCATO	IRENE	Palagonia (CT)		13.05.1977		BRNRNI77E53G253U
7	CONTARDI	MARIA GRAZIA	Foggia (FG)		1.06.1985		CNTMGR85H41D643U
8	DELLI CARRI	SONIA	Foggia (FG)		23.09.1985		DLLSNO85P63D643N
9	FERRO	SILVIA	Palermo (PA)		26.03.1986		FRRSLV86C66G273B
10	FICILI	VALENTINA	Palermo (PA)		18.12.1975		FCLVNT75T58G273I
11	IORE	ANTONIA BEATRICE CELESTE	Napoli (NA)		20.11.1970		FRINNB70S60F839L
12	GENNA	MARIA GIOVANNA	Palermo (PA)		31.01.1971		GNNMGV71A71G273R
13	GESTIVO	VALERIA	Palermo (PA)		21.01.1970 -		GSTVLR70A61G273I
14	LO CASCIO	LUCIA	Palermo (PA)		23.04.1979		LCSLCU79D63G273V
15	MANNELLA	NELLA MARIA	Mazzarino (CL)		7.04.1973		MNNNLM73D47F065X
16	MITRA	MARIAENZA	Cefalù (PA)		3.05.1979		MTRMNZ79E43C421F
17	MORTILLARO	ENZA	Palermo (PA)		21.07.1973		MRTNZE73L61G273O
18	PALMA	GIOVANNA	Villaricca (NA)		14.08.1984		PLMGNN84M54G309E
19	PARISI	MARIA	Palermo (PA)		5.02.1974		PRSMRA74B45G273L
20	PRENCIPE	DONATELLA	Foggia (FG)		8.10.1973		PRNDTL73R48D643S
21	PRIVITERA	MARIA TERESA	Catania (CT)		6.07.1975		PRVMTR75L46C351C

22	RAIMONDO	MARINA	Barcellona Pozzo di Gotto (ME)	23.05.1980	RMNMRN80E63A638V
23	RANDISI	ROBERTA	Palermo (PA)	7.05.1974	RNDRRT74E47G273S
24	RITIENI	ANGELA	Pomigliano d'Arco (NA)	24.06.1973	RTNNGGL73H64G812N
25	ROMANO	MANUELA	Palermo (PA)	6.03.1976	RMNMNL76C46G273Z
26	ROSSO	VALENTINA	Termini Imerese (PA)	18.04.1987	RSSVNT87D58L112Q
27	SONSERI	ROBERTA	Palermo (PA)	4.06.1979	SNSRRT79H44G273G
28	SPINA	ELEONORA	Palermo (PA)	28.07.1988	SPNLRN88L68G273V
29	VIRGILIO	ELVIRA	Cagliari (CA)	1.10.1972	VRGLVR72R41B354D

rappresentate e difese, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura rilasciate su fogli separati ma materialmente congiunti al ricorso, dall'Avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7722955), dall'Avv. Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7722955) e dall'Avv. Tiziana De Pasquale (C.F. DPSTZN82L60G273Q – tizianadepasquale@pec.it; fax 091/7722955), ed elettivamente domiciliate presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3, i quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al fax 091/7722955, ovvero ai seguenti indirizzi PEC: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; tizianadepasquale@pec.it

- Ricorrenti

CONTRO

- **MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (C.F. 96446770586), in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, sito in Roma, Viale Trastevere, 76/A, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, sito in Roma, Viale Trastevere, 76/A, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"** (C.F. 01094410865), in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, sita in Enna, Viale delle Olimpiadi;
- **UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA** (P. IVA 02772010878), in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, sita in Catania, P.zza Università, 2;

- UNIVERSITÀ DEGLI DI FOGGIA (C.F. 03016180717), in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, sita in Foggia, Via A. Gramsci, 89/91;
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA (C.F. 80004070837), in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, sita in Messina, Piazza Pugliatti, 1;
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO (C.F. 80023730825), in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, sita in Palermo, Piazza Marina, 61;
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI "SUOR ORSOLA BENINCASA" – NAPOLI (C.F. 05300141214), in persona del Rettore e-legale rappresentante *pro tempore*, sita in Napoli, Via Suor Orsola, 10

- *Resistenti*

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA CONCESSIONE DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI MONOCRATICI E
COLLEGIALI EX ART. 56 C.P.A.

- del decreto interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020 del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca, recante *"Disposizioni concernenti le prove di accesso ai percorsi di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità"*, nella parte in cui non consente parte ricorrente di essere ammessa direttamente al V ciclo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità, o in subordine alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno;
- della nota interministeriale n. 371182 del 13 agosto 2020 del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca, che ha dettato chiarimenti in ordine all'attivazione del corso di specializzazione per le attività di sostegno per l'a.a. 2019-2020 nella parte in cui non consente a parte ricorrente di essere ammessa direttamente al V ciclo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità, o in subordine alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno;
- del decreto ministeriale n. 95 del 12 febbraio 2020 del Ministero dell'Università e della Ricerca, concernente l'attivazione dei percorsi del V ciclo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità", nella parte in cui non consente a parte ricorrente di essere ammessa direttamente al V ciclo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità, o in subordine alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno;
- del decreto ministeriale n. 92 del 8 febbraio 2019 del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca, recante, *"Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul*

sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni", nella parte in cui non consente a parte ricorrente di essere ammessa direttamente al V ciclo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità, o in subordine alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno;

- del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010, e successive modificazioni, nella parte in cui non consente a parte ricorrente di essere ammessa direttamente al V ciclo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità, o in subordine alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno;

- del decreto Rettorale n. 43 del 18 agosto 2020, con cui l'Università degli Studi di Enna "Kore" ha adeguato il proprio bando di concorso – pubblicato in data 2 marzo 2020 con decreto rettorale n. 11 – alle disposizioni del Decreto interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020 e riaperto i termini di presentazione delle domande, nella parte in cui non consente a parte ricorrente di essere ammessa direttamente al V ciclo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità, o in subordine alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno;

- del testo coordinato del bando dell'Università degli Studi di Enna "Kore" risultante dai decreti rettorali n. 11/2020 e n. 43/2020, nella parte in cui non consente a parte ricorrente di essere ammessa direttamente al V ciclo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità, o in subordine alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno;

- del decreto Rettorale n. 11 del 2 marzo 2020, con cui l'Università degli Studi di Enna "Kore" ha pubblicato il proprio bando di concorso, nella parte in cui non consente parte ricorrente di essere ammessa direttamente alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno, o in subordine alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno;

- del decreto Rettorale n. 2151 del 25 agosto 2020 prot. n. 319312, con cui l'Università degli Studi di Catania ha adeguato il proprio bando di concorso – pubblicato in data 24 febbraio 2020 con decreto rettorale n. 568 – alle disposizioni del Decreto interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020 e riaperto i termini di presentazione delle domande, nella parte in cui non consente a parte ricorrente di essere ammessa direttamente al V ciclo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità, o in subordine alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno;

- del testo coordinato del bando dell'Università degli Studi di Catania risultante dai decreti rettorali n. 568/2020 e n. 2151/2020, nella parte in cui non consente a parte ricorrente di essere ammessa direttamente al V ciclo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità, o in subordine alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno;
- del decreto Rettorale n. 568 del 24 febbraio 2020, con cui l'Università degli Studi di Catania ha pubblicato il proprio bando di concorso, nella parte in cui non consente a parte ricorrente di essere ammessa direttamente alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno, o in subordine alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno;
- del decreto rettorale dell'Università degli Studi di Foggia n. 933/2020 - n. prot. 0026420 – III/4 del 24/07/2020, avente ad oggetto *"Integrazione bando per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, a.a. 2019/2020"*, nella parte in cui non consente parte ricorrente di essere ammessa direttamente al V ciclo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità, o in subordine alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno;
- del decreto rettorale dell'Università degli Studi di Foggia n. 1031/2020 - n. prot. 0029402 – III/4 del 26/08/2020, avente ad oggetto *"Seconda integrazione bando per l'ammissione ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l'attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, a.a. 2019/2020"* nella parte in cui non consente a parte ricorrente di essere ammessa direttamente al V ciclo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità, o in subordine alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno;
- del testo coordinato del bando dell'Università degli Studi di Foggia, numero di protocollo e data sconosciuti a parte ricorrente, risultante dai su menzionati decreti rettorali, nella parte in cui non consente a parte ricorrente di essere ammessa direttamente al V ciclo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità, o in subordine alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno;
- del decreto Rettorale n. 284 del 21 febbraio 2020, con cui l'Università degli Studi di Foggia ha pubblicato il proprio bando di concorso, nella parte in cui non consente a parte ricorrente di essere

ammessa direttamente alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno, o in subordine alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno;

- del decreto rettorale n. 76275 del 26 agosto 2020, con cui l'Università degli Studi di Messina ha adeguato il proprio bando di concorso – pubblicato in data 28 febbraio 2020 con decreto rettorale n. 566 prot. 23079 - alle disposizioni del Decreto interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020 e riaperto i termini di presentazione delle domande, nella parte in cui non consente a parte ricorrente di essere ammessa direttamente al V ciclo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità, o in subordine alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del D.M. Sostegno; -
- del testo coordinato del bando dell'Università degli Studi di Messina risultante dai decreti rettorali del 28 febbraio 2020 con decreto rettorale n. 566 e n. 76275 del 26 agosto 2020, nella parte in cui non consente a parte ricorrente di essere ammessa direttamente al V ciclo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità, o in subordine alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del D.M. Sostegno;
- del decreto Rettorale n. 566 del 28 febbraio 2020 prot. 23079, con cui l'Università di Messina ha pubblicato il proprio bando di concorso, nella parte in cui non consente a parte ricorrente di essere ammessa direttamente al V ciclo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità, o in subordine alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno;
- del decreto rettorale n. 2460 del 25 agosto 2020, con cui l'Università degli Studi di Palermo ha adeguato il proprio bando di concorso - pubblicato in data 20 febbraio con decreto rettorale n. 528 – alle disposizioni del Decreto interministeriale n. 90 del 7 agosto 2020 e riaperto i termini di presentazione delle domande, nella parte in cui non consente a parte ricorrente di essere ammessa direttamente al V ciclo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità, o in subordine alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno;
- del testo coordinato del bando dell'Università degli Studi di Palermo, numero di protocollo e data sconosciuti a parte ricorrente, risultante dai decreti rettorali n. 528 del 20 febbraio 2020 e n. 2460 del 25 agosto 2020, nella parte in cui non consente a parte ricorrente di essere ammessa direttamente al V ciclo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità, o in subordine alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno;

- del decreto Rettorale n. 528 del 20 febbraio 2020, con cui l'Università di Palermo ha pubblicato il proprio bando di concorso, nella parte in cui non consente a parte ricorrente di essere ammessa direttamente al V ciclo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità, o in subordine alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno;
- del decreto rettorale n. 218 del 28 aprile 2020, con cui l'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli ha provveduto alla rettifica del proprio bando di concorso pubblicato in data 21 febbraio con decreto rettorale n. 113 e riaperto i termini di presentazione delle domande;
- del testo coordinato del bando dell'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli, numero di protocollo e data sconosciuti a parte ricorrente, risultante dai decreti rettorali n. 113 del 21 febbraio 2020 e n. 218 del 28 aprile 2020, nella parte in cui non consente a parte ricorrente di essere ammessa direttamente al V ciclo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità, o in subordine alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno;
- del decreto Rettorale n. 113 del 21 febbraio 2020, con cui l'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli ha pubblicato il proprio bando di concorso, nella parte in cui non consente a parte ricorrente di essere ammessa direttamente al V ciclo di specializzazione su sostegno agli alunni con disabilità, o in subordine alle prove scritte di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del "D.M. Sostegno;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

del diritto di parte ricorrente di essere ammessa direttamente al corso di specializzazione sul sostegno senza svolgimento delle prove concorsuali, ovvero, in subordine, del suo diritto ad essere ammessa alla prova scritta senza svolgimento delle prove preselettive, o, in ogni caso, a prescindere dal risultato ivi conseguito, con conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee ed opportune al soddisfacimento della pretesa *de qua*, in riferimento agli atenei e gradi di istruzioni sotto indicati:

	COGNOME	NOME	UNIVERSITÀ	ORDINE DI SCUOLA PER CUI SI INTENDE PARTECIPARE AL TFA SOSTEGNO
1	ARENA	ALESSIA	Palermo	Scuola secondaria di secondo grado

2	ARINI	DEBORA	Palermo	Scuola secondaria di secondo grado
3	ASQUINO	ANNA MARIA	Foggia	Scuola secondaria di secondo grado
4	BAGGIANO	CRISTINA	Palermo	Scuola secondaria di secondo grado
5	BIDDECCI	FEDERICA	Enna	Scuola secondaria di secondo grado
6	BRANCATO	IRENE	Enna	Scuola secondaria di secondo grado
7	CONTARDI	MARIA GRAZIA	Foggia	Scuola secondaria di secondo grado
8	DELLI CARRI	SONIA	Foggia	Scuola secondaria di secondo grado
9	FERRO	SILVIA	Palermo	Scuola secondaria di secondo grado
10	FICILI	VALENTINA	Palermo	Scuola secondaria di secondo grado
11	FIGLIORE	ANTONIA BEATRICE CELESTE	Catania	Scuola secondaria di secondo grado
12	GENNA	MARIA GIOVANNA	Palermo	Scuola secondaria di secondo grado
13	GESTIVO	VALERIA	Palermo	Scuola secondaria di secondo grado
14	LO CASCIO	LUCIA	Palermo	Scuola secondaria di secondo grado
15	MANNELLA	NELLA MARIA	Palermo	Scuola secondaria di secondo grado
16	MITRA	MARIAENZA	Enna	Scuola secondaria di secondo grado
17	MORTILLARO	ENZA	Messina	Scuola secondaria di secondo grado
18	PALMA	GIOVANNA	Sant'Orsola Benincasa	Scuola secondaria di secondo grado
19	PARISI	MARIA	Messina	Scuola secondaria di secondo grado
20	PRENCIPE	DONATELLA	Foggia	Scuola secondaria di secondo grado
21	PRIVITERA	MARIA TERESA	Messina	Scuola secondaria di secondo grado
22	RAIMONDO	MARINA	Palermo	Scuola secondaria di secondo grado
23	RANDISI	ROBERTA	Enna	Scuola secondaria di secondo grado
24	RITIENI	ANGELA	Sant'Orsola Benincasa	Scuola secondaria di secondo grado
25	ROMANO	MANUELA	Palermo	Scuola secondaria di secondo grado
26	ROSSO	VALENTINA	Palermo	Scuola secondaria di secondo grado
27	SONSERI	ROBERTA	Messina	Scuola secondaria di secondo grado

28	SPINA	ELEONORA	Enna	Scuola secondaria di secondo grado
29	VIRGILIO	ELVIRA	Palermo	Scuola secondaria di secondo grado

Si premette in

FATTO

Con Decreto n. 95 del 12 febbraio 2020, il Ministero dell'Università e della Ricerca, ha disposto l'attivazione dei percorsi del V ciclo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità (nel prosieguo: TFA sostegno). Tale Decreto, all'art. 2, ha rinviato all'art. 3, comma 1 (Requisiti di ammissione e articolazione del percorso) del D.M. 92/2019 per l'individuazione dei titoli di ammissione per l'iscrizione alle prove di accesso e la frequenza dei relativi percorsi.

La richiamata disposizione prevede che *"1. sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto i candidati in possesso di uno dei seguenti titoli: a. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; diploma magistrale, ivi compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico, con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002; b. per i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo [59/2017 n.d.r.] con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente; Sono altresì ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante all'estero, abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla specifica procedura di selezione"*. Pertanto, per accedere ai posti del TFA sostegno V ciclo per la scuola secondaria, il Ministero dell'istruzione ha richiesto abilitazione alla classe di concorso, ovvero la laurea magistrale o a ciclo unico coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, oltre 24 crediti formativi universitari o accademici, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Coerentemente con la previsione

ministeriale, ciascuno degli Atenei odierni resistenti ha emesso Bandi contenenti previsioni di identico tenore.

Successivamente alla pubblicazione di tali Bandi, parte ricorrente, essendo in possesso di tutti i requisiti di ammissione, ha presentato domanda per partecipare alla procedura in questione, che avrebbe dovuto iniziare con una prova preselettiva originariamente fissata nei giorni 2 e 3 del mese di aprile del corrente anno.

Tale preselezione, tuttavia, non si è svolta poiché – com'è noto – a causa del c.d. lock-down impostosi in ragione della pandemia del virus COVID-19, il Legislatore, con l'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e l'art. 4 del D.L. n.22. del 2020, ha disposto la sospensione dello svolgimento delle prove delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego.

Ed invero, con due successivi decreti – n. 176 dell'11 marzo 2020 e n. 41 del 28 aprile 2020 – il Ministero dell'università e della ricerca ha disposto il rinvio dei test preselettivi alle seguenti date:

- 22 settembre 2020 per la scuola dell'infanzia;
- 24 settembre 2020 per la scuola primaria;
- 29 settembre 2020 per la scuola secondaria di I grado;
- 1 ottobre 2020 per la scuola secondaria di II grado.

Dalla prova preselettiva in questione, tuttavia, il Ministero dell'istruzione ha esonerato diverse categorie di docenti.

Ci si riferisce, da un lato, ai docenti risultati idonei al concorso per l'ammissione al IV ciclo del TFA, i quali, sin dall'emanazione del Bando di concorso, sono stati ammessi in sovrannumero presso le stesse sedi in cui hanno sostenuto le prove, salvo motivata deroga. Tali docenti, dunque, sono ammessi a partecipare direttamente al corso, senza svolgere alcuna prova concorsuale.

Dall'altro lato, si fa riferimento alla categoria di docenti individuata dal decreto n. 90 del 7 agosto 2020.

Con tale decreto – emanato ai sensi dell'art. 2, comma 8, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 – il Ministero dell'Istruzione ha disposto l'accesso diretto alle prove scritte per i soggetti che, nei dieci anni scolastici precedenti, hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive sullo specifico posto di

sostegno del grado cui si riferisce la procedura, disponendo l'obbligo per gli Atenei di riaprire i termini di presentazione delle domande.

È bene rilevare che si tratta, in tal caso, di docenti che hanno prestato servizio senza alcun titolo sui posti dell'organico di fatto e che, solo grazie a tale possibilità negli anni concessa dal Ministero resistente, si trovano oggi ad essere agevolati rispetto al conseguimento di un titolo – quello di insegnante di sostegno, per il quale non hanno maturato alcun curriculum culturale.

Sotto questa prospettiva, gli atti odiernamente impugnati risultano essere illegittimi nella parte in cui il Ministero, nell'individuare la categoria di soggetti ammessi a partecipare direttamente alle prove scritte, non ha tenuto conto dell'esistenza di altre categorie in possesso di titoli di studio e di servizio analoghi, quale parte ricorrente.

Parte ricorrente, infatti, è formata da soggetti altamente **specializzati in materie psicologiche e pedagogiche** con percorsi di laurea e post laurea ultraquinquennali, durante i quali sono stati affrontati in maniera approfondita tematiche ed esami riguardanti – tra le altre – la didattica speciale, la pedagogia e la psicologia, oltre a materie sociologiche, di metodologia didattica e di antropologia, tutte afferenti alla sfera "scienze umane".

Gli odierni ricorrenti, per altro, hanno altresì maturato **un'ampia esperienza – ben più che triennale – nel campo dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione.**

Si tratta, in altri termini, di professionisti con formazione psico-pedagogica, competenti ad affiancare e supportare lo studente con disabilità **fornendo strumenti e strategie compensatorie ed alternative, sia all'alunno disabile sia a tutti gli attori del contesto scolastico.** Essi svolgono un ruolo essenziale nel progetto di vita dell'alunno e nella relazione educativa, mediando la comunicazione e l'autonomia dell'alunno disabile con le persone che interagiscono con lui nell'ambiente scolastico e ciò può compiersi anche mediante strategie e ausili necessari per garantire un'interazione efficace.

È evidente, dunque, come essi si trovino in una situazione analoga sia a quella dei docenti con esperienza almeno triennale su sostegno – ammessi direttamente alle prove scritte, senza svolgimento del test preselettivo – sia ai docenti che hanno già ottenuto l'idoneità al concorso precedente – ammessi al corso del V ciclo, senza svolgimento di alcuna prova. Gli stessi, infatti, al pari dei docenti risultati analoghi alle precedenti selezioni, sono in possesso di titoli culturali

coerenti nel contenuto allo stesso corso di specializzazione sul sostegno e, analogamente ai docenti con tre anni di servizio ma senza titolo, hanno maturato un'esperienza professionale in tutto simile o addirittura superiore ai docenti ammessi a partecipare al TFA sostegno senza svolgere le prove o la preselezione.

Anzi, non è superfluo rilevare che i titoli sia culturali sia professionali vantati da parte ricorrente sono addirittura superiori a quelli vantati dai docenti agevolati dal Ministero resistente. Pertanto, una corretta applicazione del principio di meritocrazia imporrebbe di ammetterli *tout court* al corso del TFA sostegno, senza sostenere alcuna prova di accesso, o altrimenti, in subordine, alle prove scritte senza svolgimento delle prove preselettive al pari degli insegnanti con trentasei mesi di servizio.

Inoltre, gli atti odiernamente impugnati si profilano come illegittimi per avere arbitrariamente modificato, a procedura già bandita, i requisiti di accesso sanciti dal bando.

Ciò in quanto, come anticipato, l'ammissione diretta dei docenti con trentasei mesi di servizio alle prove scritte è intervenuta in un periodo di gran lunga successivo – in data 7 agosto 2020 – alla data ultima per la presentazione delle domande e addirittura in data successiva rispetto alle date originarie del 2 e 3 aprile previste per lo svolgimento dei test preselettivi e posticipate unicamente in ragione dell'attuale situazione sanitaria.

Parte ricorrente, pertanto, dopo avere presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale di cui è causa ha subito un illegittimo ampliamento della platea dei partecipanti alla stessa, favorito dal Ministero resistente mediante la garanzia, concessa arbitrariamente ad una sola categoria di docenti, dell'accesso alle prove scritte senza previo superamento di quelle preselettive. Alla luce delle su esposte considerazioni in fatto, appare necessario proporre il presente ricorso, che si affida alle seguenti ragioni in

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PUNTI 3, 4 E 5 DELLA DIRETTIVA N. 3 DEL 24 APRILE 2018 RECANTE LINEE GUIDA DI INDIRIZZO AMMINISTRATIVO SULLO SVOLGIMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI E SULLA VALUTAZIONE DEI TITOLI, ISPIRATE ALLE MIGLIORI PRATICHE A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA, ANCHE REGOLAMENTARE, VIGENTE IN MATERIA - VIOLAZIONE

DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA
ARBITRARIETÀ - ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO

Gli atti odiernamente impugnati precludono a parte ricorrente la possibilità di accedere direttamente alle prove scritte del TFA sostegno al pari dei docenti che possono vantare esperienze curriculari e professionali meno rilevanti.

Secondo quanto statuito dal comma 3-bis dell'articolo 4 del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca dell'8 febbraio 2019, n. 92, così come modificato dal decreto del Ministero dell'istruzione e del Ministro dell'Università e della ricerca n. 90 del 07/08/2020, che con il presente ricorso si impugna, accedono direttamente alle prove scritte del TFA sostegno *“i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive”*. Tale previsione, così per come articolata, determina l'esclusione di parte ricorrente dall'accesso diretto al corso specialistico oggetto del presente ricorso ed è dunque totalmente illegittima poiché disposta in contrasto con le rilevanti disposizioni normative in materia.

In particolare, deve ritenersi illegittima la clausola di cui all'articolo 1, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 90 del 7 agosto 2020 che, al pari delle clausole di identico tenore contenute nei bandi degli Atenei resistenti, ha modificato l'articolo 4 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, mediante introduzione del comma 3-bis, ai sensi del quale *“Accedono direttamente alle prove di cui all'articolo 6 comma 2, lettera b) del “D.M. Sostegno”, ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura”, escludendo, di tal guisa, parte ricorrente dalla possibilità di usufruire della medesima agevolazione.*

Come già osservato, infatti, quest'ultima risulta essere in possesso di titoli culturali e di servizio analoghi – se non anche superiori – a quelli dei soggetti individuati dalla disposizione impugnata e purtuttavia si trova costretta a dovere sostenere le prove preselettive, da cui sono esonerati docenti con una mera esperienza di servizio triennale, ma priva di titoli culturali coerenti con il corso di cui è causa.

Non è superfluo ribadire, invero, che parte ricorrente vanta titoli di laurea in psicologia e pedagogia coerenti con il corso del TFA sostegno di cui è causa, poiché conseguiti a seguito del superamento di esami di merito in tutto analoghi agli insegnamenti che saranno oggetto del medesimo corso aventi ad oggetto materie inerenti alla didattica speciale, la pedagogia e la psicologia, oltre a materie sociologiche, di metodologia didattica e di antropologia. Grazie a tali titoli di laurea, gli odierni ricorrenti hanno anche potuto fare accesso ai corsi post laurea specialistici relativi a specifiche patologie, quali, ad esempio, l'autismo, o più in generale relativi ai bisogni educativi speciali.

Gli stessi, poi, hanno maturato una notevole esperienza di servizio nel ruolo di assistenti all'autonomia e operatori specializzati all'interno delle scuole di primo e secondo grado, svolgendo giornalmente interventi finalizzati all'inclusione di alunni con disabilità. Essi sono esperti della relazione educativa e degli strumenti e delle tecniche adeguate alla tipologia di deficit. Proprio come i docenti di sostegno contribuiscono già nella propria vita professionale quotidiana alla stesura e al raggiungimento degli obiettivi del progetto educativo individuale (c.d. PEI) e intervengono sugli stessi assi formativi previsti dall'art. 4 del D.P.R. 24/02/1994.

In merito, si precisa che la figura professionale dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione opera nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 13 della legge 104/1992 Legge 5 febbraio 1992, n.104, oltre che dall'art. 42 del D.P.R. 24 luglio 616/1977 e del D.lgs. 66/2017, a garanzia del concreto ed effettivo diritto allo studio, dell'integrazione dello studente con disabilità fisica, psichica e sensoriale. Ed invero, tale normativa prevede accordi di programma finalizzati *"alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche"*. Conseguentemente, i docenti che, come parte ricorrente, operano in qualità di assistenti all'autonomia e alla comunicazione operano quali educatori *ad personam* in collaborazione con le altre figure educative ed assistenziali – inclusi gli insegnanti di sostegno – secondo quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato. In altri termini, parte ricorrente, svolgendo la funzione di assistente all'autonomia ed alla comunicazione, opera come figura altamente specializzata all'interno delle scuole di primo e secondo grado, svolgendo giornalmente interventi finalizzati all'inclusione di alunni con disabilità.

Orbene, emerge con evidenza che l'Amministrazione resistente ha operato una discriminazione illegittima ai danni degli odierni ricorrenti, escludendoli di fatto dalla possibilità di usufruire del medesimo beneficio concesso ai docenti in possesso di meri titoli di servizio.

Tale scelta, per altro, si pone in contrasto con i punti 3, 4 e 5 della direttiva n. 3 del 24 aprile 2018, recante le *"linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia"*.

Ai sensi del punto 3. di tale direttiva, *"I requisiti di ammissione ai concorsi vanno definiti tenendo conto della finalità del concorso, che è di selezionare i candidati migliori. Essi vanno definiti, quindi, in relazione alla domanda e all'offerta, ovvero in relazione, da un lato, al profilo messo a bando e, dall'altro, al prevedibile numero di potenziali candidati"*.

Tale disposizione è stata evidentemente disattesa dall'Amministrazione resistente nella parte in cui ha di fatto selezionato *ex ante*, ai fini della prosecuzione nell'iter concorsuale, soggetti certamente meno meritevoli degli odierni ricorrenti, i quali hanno un curriculum – sia accademico sia professionale – più coerente con il profilo messo a bando. In altri termini, il Ministero resistente ha illegittimamente ommesso di considerare il valore formativo dei titoli di studio e di servizio conseguiti da parte ricorrente, la quale, conseguentemente, si troverà fortemente svantaggiata rispetto agli altri docenti che, in maniera del tutto discriminatoria, sono stati ingiustamente privilegiati dal Ministero resistente.

Ciò ha finito per frustrare la stessa finalità della prova preselettiva – quella di permettere una più agevole selezione dei candidati migliori, determinando in definitiva una violazione del principio del *favor participationis*. Ed invero, la scelta dell'Amministrazione resistente di valorizzare la mera prestazione di servizio di docenti senza alcun titolo, ai danni di docenti che, come parte ricorrente, possono vantare titoli sia culturali sia di servizio, si traduce in una selezione viziata dall'impossibilità per la commissione di scegliere i candidati più meritevoli.

Inoltre, ai sensi del punto 4., *"In presenza di un numero elevato di candidati, si può procedere a una preselezione. [...] La preselezione deve coniugare le esigenze di rapidità e di imparzialità con quelle di efficienza: l'obiettivo non deve essere semplicemente quello di selezionare rapidamente in base a un qualsiasi"*

criterio oggettivo, ma quello di selezionare in base a un ragionevole criterio di merito, che privilegi i candidati in base alle loro effettive capacità e alla loro effettiva preparazione”.

Ebbene, anche in questo caso, il ragionevole criterio di merito richiamato dalla disposizione *de qua* è stato violato, atteso che soggetti più meritevoli – quali gli odierni ricorrenti – si trovano a dovere affrontare un *iter* concorsuale certamente più complicato di docenti privi di titoli di studio coerenti con il corso del TFA sostegno. Ed infatti, non pare potersi dubitare della preparazione di parte ricorrente, dimostrata dal possesso di titoli di studio inerenti alle materie della psicologia, pedagogia e dell’assistenza alla didattica, né della sua effettiva capacità ad affrontare le sfide professionali tipiche del docente di sostegno, attesa la pluriennale esperienza quale assistente all’autonomia.

Altrettanto violato, poi, risulta essere il punto 5 della medesima direttiva, ai sensi del quale, *“Nelle previsioni relative ai titoli, occorre assicurare un adeguato bilanciamento tra i titoli di servizio (che premiano coloro che sono già dipendenti pubblici, presso la stessa o altre amministrazioni) e altri titoli. Occorre evitare di escludere di fatto categorie di potenziali candidati meritevoli [...] i titoli di servizio [...] non devono essere discriminatori, per esempio se si tratta di titoli di cui possono realisticamente essere in possesso soltanto, o quasi soltanto, i dipendenti in servizio presso l’amministrazione che bandisce il concorso.”*

Evidentemente, infatti, l’Amministrazione resistente non ha affatto operato il bilanciamento richiesto dalla Direttiva *de qua* tra i titoli di servizio e gli altri titoli, finendo per escludere dall’accesso diretto candidati altrettanto meritevoli, i quali si trovano ingiustamente svantaggiati rispetto ai docenti che hanno prestato trentasei mesi di servizio presso la pubblica amministrazione in qualità di docenti di sostegno.

II. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ, DIFETTO DI PROPORZIONALITÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI OGGETTIVITÀ ED IMPARZIALITÀ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE

Le considerazioni che precedono dimostrano come la scelta operata dall’Amministrazione resistente di escludere parte ricorrente dall’accesso diretto alle prove scritte, oltre ad essere palesemente illegittima per le ragioni ampiamente illustrate nel primo motivo di diritto, si caratterizza anche per

illogicità e arbitrarietà manifesta.

Ora, è opportuno precisare che la scrivente difesa è cosciente che nei pubblici concorsi la predeterminazione dei criteri di accesso è connotata da un'ampia discrezionalità, per cui i criteri adottati sfuggono al sindacato giurisdizionale.

Purtuttavia, tale regola generale non può non subire la dovuta eccezione dei casi di manifesta illogicità e arbitrarietà manifesta, in cui tali criteri siano formulati in maniera tale da evidenziare uno sviamento logico o una contraddittorietà *ictu oculi* rilevabile, idonea a incidere sulla selezione dei più meritevoli.

La discrezionalità nello stabilire i requisiti d'accesso da parte dell'Amministrazione, infatti, va temperata con le competenze necessarie che possono essere ampiamente presenti in soggetti che hanno seguito un determinato percorso accademico/lavorativo che li rende maggiormente preparati nel campo oggetto di selezione e, dunque, più idonei a rivestire il ruolo richiesto. Ciò, logicamente, vale anche in riferimento al potere dell'Amministrazione di ammettere una determinata categoria direttamente alle prove scritte, senza svolgimento delle prove preselettive.

L'inerenza dei titoli posseduti da parte ricorrente al corso del TFA sostegno avrebbe dovuto impedire all'Amministrazione resistente di precludere *de plano* alla parte ricorrente di accedere direttamente alle prove scritte del concorso *de quo*. Ed invero, l'individuazione di un discrimine legato esclusivamente alla durata della prestazione del servizio, senza tenere conto degli ulteriori titoli culturali e professionali – di uguale natura e durata – non può che risultare insufficiente a selezionare i candidati migliori.

Gli atti impugnati, pertanto, risultano ancor più illegittimi, soprattutto con riferimento all'odierna parte ricorrente che, come riferito in fatto e come desumibile dalla documentazione in atti, diversamente dai docenti arbitrariamente agevolati dall'Amministrazione resistente, sono tutti in possesso non solo dei requisiti culturali coerenti con il corso del TFA sostegno, ma anche di una notevole esperienza di servizio.

L'amministrazione intimata avrebbe dovuto, invece, includere tra i titoli necessari all'ammissione diretta alle prove scritte del concorso *de quo* tutti coloro i quali erano in possesso di titoli di studio e professionali coerenti con il corso di studi ambito, senza distinzioni che hanno comportato esclusivamente una discriminazione inutile sotto il profilo tecnico e fortemente lesiva del principio

del *favor participationis*.

Appare evidente, infatti, la coerenza tra gli studi, i titoli acquisiti e le esperienze maturate dagli odierni ricorrenti, con la selezione di cui è causa.

A sorreggere le considerazioni testé svolte soccorre la Giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale, con la recente Sentenza n. 6972/2019, con riferimento ai limiti della discrezionalità amministrativa in materia di fissazione dei requisiti di accesso ha disposto che *"In generale deve essere confermato il principio più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa che riconosce "in capo all'amministrazione indicente la procedura selettiva un potere discrezionale nell'individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire."* (cfr., Cons. St., Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Cons. St., Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494). In altre parole, quella che l'amministrazione esercita, nel prevedere determinati requisiti di ammissione, è una tipologia di scelta che rientra tra quelle di ampia discrezionalità spettanti alle amministrazioni. Nondimeno, la giurisprudenza ha chiarito che: [...] *la discrezionalità nell'individuazione dei requisiti per l'ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l'incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà* (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098). 3.2 Tanto precisato, nella peculiare vicenda all'attenzione del Collegio, i criteri del bando impugnati non risultano in parte qua proporzionali rispetto all'oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire tramite la stessa, risolvendosi pertanto in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all'interesse pubblico perseguito.

A legittimare l'appena descritta situazione non soccorre neanche il comma 08 dell'art. 2, del D. L. n. 22 dell'8 aprile 2020, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2020, n. 41, il quale ha previsto a livello legislativo l'accesso alle prove scritte dei docenti con trentasei mesi di servizio.

Ed invero, ove l'Amministrazione resistente avesse voluto bene adempiere all'attuazione della previsione dell'articolo 2, comma 08, del D.L. 22/2020, rispettando al contempo tutti gli altri principi costituzionali di rango superiore rilevanti, avrebbe, innanzitutto, dovuto riconoscere l'accesso diretto alle prove scritte di tutti i soggetti in possesso di titoli coerenti con il corso per il cui accesso di concorre.

A tal riguardo, non ci si può esimere dall'osservare che la categoria di docenti individuata nella

previsione appena citata non ha di certo natura tassativa, così come d'altronde è dato evincere dal medesimo Articolo 1 del decreto del 7 agosto 2020, il quale, per altre ragioni, ha esteso l'accesso diretto alle prove scritte anche ai candidati di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 104/1991. Evidentemente, dunque, ove l'Amministrazione resistente avesse voluto, ben avrebbe potuto estendere la platea dei docenti ammessi direttamente alla partecipazione alle prove scritte, così coniugando l'esigenza di date attuazione sia alla disciplina legislativa sia al dettato costituzionale.

III. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 2, COMMA 08, DEL D.L. N. 22/2020 PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE

Ove codesto Ecc.mo Organo Giudicante non volesse accogliere le argomentazioni interpretative costituzionalmente orientate sin qui proposte, occorre rilevare come la disposizione dell'art. 2, comma 08, del D. L. 22/2020, sulla base della quale è stata disciplinata la procedura concorsuale di cui è causa, ha determinato una chiara ed incontrovertibile violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.

Ebbene, non può trarsi in dubbio come la scelta di ancorare l'accesso diretto alle prove scritte del concorso di cui è causa unicamente al possesso dei requisiti arbitrariamente previsti fin qui descritti si ponga in contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Ed invero, la violazione dell'art. 3 della Costituzione si manifesta nella più volte riscontrata violazione dei diretti corollari del principio di uguaglianza, ovvero del principio di non discriminazione e di pari opportunità, attesa la previsione di un requisito oggettivamente impossibile da conseguire per l'odierna parte ricorrente, il quale, come più sopra osservato, determina una inaccettabile disparità di trattamento ai danni di parte ricorrente, in possesso di titoli culturali e di servizio pari o superiori a quelli posseduti dalla categoria di docenti individuata dal legislatore.

In *secundis*, la disposizione in parola viola altresì l'art. 51 della Costituzione che assicura a tutti i cittadini l'accesso agli uffici pubblici in condizioni di eguaglianza.

Da ultimo, risulta violato l'art. 97, comma 1, della Costituzione in riferimento al canone del buon andamento di cui i principi del *favor participationis* e dell'imparzialità costituiscono diretto portato.

SUL PERICULUM IN MORA

Le illustrate ragioni in diritto rendono palese la sussistenza del *fumus boni iuris*.

Inoltre, dalle considerazioni che precedono emerge come, nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, siano altresì sussistenti le ragioni di estrema gravità e urgenza che legittimano la richiesta adozione della misura cautelare, anche di natura monocratica, che permetta all'odierna parte ricorrente di non partecipare alle prove preselettive del concorso di cui è causa e di essere ammessa direttamente al corso, o in subordine alle prove scritte dello stesso.

L'estrema gravità ed urgenza è, invero, giustificata dalla circostanza secondo la quale, in assenza di una adeguata tutela cautelare, parte ricorrente si troverà costretta a partecipare alle prove preselettive del concorso di cui è causa, da cui dovrebbe essere esonerata in ragione dei rilevanti titoli culturali e di servizio di cui è in possesso.

Come rilevato in fatto, infatti, tali prove si svolgeranno in data 1 ottobre 2020 per la scuola secondaria di II grado.

Ove codesto Ecc.mo Presidente non dovesse emettere ora per allora la richiesta misura cautelare monocratica, parte ricorrente subirebbe un danno grave e irreparabile, consistente, per l'appunto, nella partecipazione ad una prova concorsuale che non le spetterebbe.

È appena il caso di rammentare come, nel processo amministrativo, lo strumento cautelare sia volto ad impedire possibili danni irreparabili, cagionati dal provvedimento o dal comportamento lesivo dell'amministrazione, nel tempo occorrente alla definizione del giudizio. Dottrina e giurisprudenza affermano concordemente la natura al contempo autonoma e strumentale della tutela cautelare, intendendo l'autonomia in senso non soltanto strutturale ma, soprattutto, funzionale: essa non ha infatti funzione di accertamento o di anticipazione satisfattiva della pretesa fatta valere dalla parte che richiede la misura, bensì appunto di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale (c.d. funzione conservativa).

Tale funzione costituisce immediata espressione del più volte menzionato principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, ricavabile fra l'altro dagli artt. 24 e 113 Cost., nonché dal principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Le considerazioni testé espresse rendono altresì evidente l'esistenza degli elementi di estrema gravità ed urgenza che costituiscono il presupposto delle misure cautelari monocratiche di cui

all'art. 56 c.p.a., che si chiede vengano concesse, preferibilmente, mediante l'ordine, al MIUR, di disporre l'ammissione diretta di parte ricorrente al corso del TFA sostegno, o in subordine alle prove scritte, senza svolgimento delle prove preselettive.

Donde l'estrema gravità ed urgenza, necessarie per richiedere la misura cautelare monocratica in esame.

Tutto ciò premesso,

- VOGLIA L'ILLMO PRESIDENTE DEL TAR PER IL LAZIO – ROMA

stanti i presupposti di estrema gravità e urgenza di cui si è dato conto, *contrariis reiectis*, accogliere il presente ricorso in ogni sua parte con conseguente annullamento degli atti indicati in epigrafe, adottare un provvedimento cautelare monocratico e, per l'effetto, permettere all'odierna parte ricorrente di essere ammessa direttamente al corso del TFA sostegno, o in subordine alle prove scritte, senza svolgimento delle prove preselettive, ordinando, a tal fine, all'Amministrazione di porre in essere qualsiasi tipo di misura idonea.

VOGLIA L'ECC.MO TAR PER IL LAZIO - ROMA

- in via cautelare, sospendere i provvedimenti meglio individuati in epigrafe e, per l'effetto, ammettere parte ricorrente ad accedere direttamente al corso del TFA sostegno nell'Ateneo di proprio interesse, o in subordine alle prove scritte della procedura selettiva, senza svolgimento delle prove preselettive e/o ordinare all'Amministrazione resistente di porre in essere qualsiasi tipo di misura idonea a tutelare la pretesa *de qua*;

- nel merito, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare i provvedimenti impugnati e condannare l'Amministrazione all'adozione del relativo provvedimento di ammissione diretta di parte ricorrente al corso del TFA sostegno nell'ateneo di proprio interesse, o in subordine alle prove scritte della procedura selettiva, senza svolgimento delle prove preselettive e/o ordinare all'Amministrazione resistente di porre in essere qualsiasi tipo di misura idonea a tutelare la pretesa *de qua*;

- in subordine, ove ritenuta rilevante e non manifestamente inammissibile ed infondata la questione di legittimità costituzionale, sospendere il giudizio e per l'effetto rimettere gli atti alla Corte costituzionale in riferimento alle censure di legittimità costituzionale ascrivibili all'art. 2, comma 08

del D.L. n. 22/2022 per contrasto con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione.

Con ogni conseguenza in ordine alle spese, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Vertendosi in materia di pubblico impiego il contributo unificato è dovuto nella misura di Euro 325,00.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Palermo - Roma, 23 settembre 2020

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Tiziana De Pasquale

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto Avv. Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S), in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, del 28 novembre 2013, ha notificato per conto di **Arena Alessia** (RNALSS79T53G273K) ed altri, il suesteso ricorso con istanza di decreto monocratico ex art. 56 c.p.a., facendone consegna di copia a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. spedita dall'Ufficio Postale n. PLS in data corrispondente a quella del timbro postale:

- 1) previa iscrizione al n. 2411 del registro cronologico, alla **Università degli Studi di Enna "Kore"**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Cittadella Universitaria – 94100 Enna (EN), consegnandone copia mediante servizio postale;

Raccomandata A.R. n. 78506047158-8

Avv. Francesco Leone

- 2) previa iscrizione al n. 2412 del registro cronologico, alla **Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" – Napoli**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Suor Orsola n. 10 – 80135 Napoli (NA), consegnandone copia mediante servizio postale;

Raccomandata A.R. n. _____

Avv. Francesco Leone